

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

STATUTO

TITOLO 1

Della costituzione del consorzio

ART.1

(Costituzione)

E' costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, un CONSORZIO FORESTALE VOLONTARIO, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il Consorzio è persona giuridica privata dotata di autonomia imprenditoriale.

Il Consorzio è equiparato al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale. Il Consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

ART. 2

(Denominazione)

Il Consorzio è denominato "CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA" e può anche essere indicato con la sigla C.F.P.. L'Assemblea dei consorziati può deliberare un logo rappresentativo del Consorzio.

ART. 3

(Sede)

Il Consorzio ha sede legale in via Dalmine, 1, nel Comune di Castione della Presolana (BG). L'Assemblea dei consorziati può deliberare il trasferimento della sede legale del Consorzio.

ART. 4

(Oggetto, funzioni, scopi)

Il Consorzio forestale, in primo luogo, provvede alla gestione associata del patrimonio agro-silvo-pastorale di

proprietà dei soci o comunque conferito dagli stessi al Consorzio.

Il Consorzio, operando in via esclusiva e strumentale verso gli Enti soci, ha per oggetto la costituzione di un'organizzazione comune e in forma associata, per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:

- a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- c) il supporto alle Amministrazioni Pubbliche nella gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali, per il raggiungimento di una maggiore efficienza del sistema;
- d) lo sviluppo dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
- e) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione ante officinali;
- f) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- g) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;

- h) la formazione professionale di addetti forestali;
- i) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- j) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport ed il tempo libero;
- k) l'attività di prevenzione e difesa degli incendi boschivi e dall'attacco di fitopatologie;
- l) la creazione di occupazione legata alla filiera bosco-energia e più in generale a tutti i processi di valorizzazione utilizzazione e manutenzione del territorio mediante l'impiego di personale qualificato;
- m) la gestione e il miglioramento degli alpeggi affidati al Consorzio e la promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli d'alpeggio;
- n) la realizzazione, la posa o la vendita di arredo in legno locale, non trattato con sostanze chimiche di sintesi. Qualora delegato il Consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali dei consorziati nell'esclusivo interesse delle proprietà.

#### ART.5

##### (Attività)

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parti di essi. Il Consorzio pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse esclusivo dei consorziati.

Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le

vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentato per iscritto.

Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile. In relazione alle finalità statutarie, il Consorzio compie tutte le operazioni commerciali, finanziarie (in ogni caso in via non prevalente e non professionale), mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie e/o, in ogni caso, utili al miglior perseguimento degli scopi consortili.

Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio si avvale di un'organizzazione appositamente predisposta che ha sede presso il consorzio stesso.

Qualora i lavori e/o le attività svolte interessino direttamente proprietà pubbliche, il Consorzio è tenuto al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.

La responsabilità patrimoniale dei consorziati, per le obbligazioni assunte dal Consorzio, è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

#### ART.6

##### (Durata)

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea generale dei Soci.

Il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8. Il Consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili; in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

#### ART.7

(Regolamenti interni)

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile è predisposto apposito regolamento generale interno che dovrà essere approvato e/o modificato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea.

Gli altri regolamenti interni: del personale, dello svolgimento dell'attività ordinaria del Consorzio Forestale (in materia di acquisti, forniture, servizi, incarichi), sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e comunicati a tutti i Soci.

#### ART.8

(Scioglimento e liquidazione)

Il Consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.

#### ART. 9

(Rinvio al codice civile)

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

#### TITOLO II

Dei soci

#### ART.10

(Soci)

Possono far parte del Consorzio Enti pubblici, o altri Soggetti ad essi assimilabili, proprietari (o titolari di altri diritti reali) di terreni agricoli, pascoli, boschi e impianti di arboricoltura da legno, secondo le modalità

stabilite dal regolamento interno e, in ogni caso, aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.

L'adesione al Consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del quinquennio.

L'assunzione della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo, del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere dell'assemblea dei consorziati.

Ogni socio del consorzio ha diritto ad un voto.

#### Art.11

(Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà dell'ente interessato.

#### ART. 12

(Recesso, decadenza, esclusione)

Il Socio cessa di appartenere al Consorzio per:

- a) recesso volontario;
- b) decadenza;
- c) esclusione.

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta ad inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero

morosità nel versamento di quanto dovuto al Consorzio ed inoltre per accertata condotta lesiva degli interessi patrimoniali e morali del Consorzio.

#### ART. 13

(Obblighi, diritti e responsabilità dei soci)

I soci del Consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del Consorzio.

In particolare i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

Ad ogni Consorziato fanno comunque capo i seguenti diritti:

- a) intervenire alle assemblee e prendere parte alle relative discussioni;
- b) richiedere il rinvio opportunamente motivato delle assemblee o della discussione su specifici punti all'ordine del giorno;
- c) esercitare il diritto al voto nelle assemblee personalmente o attraverso la rappresentanza di altro associato;
- d) concorrere alla formazione degli organi Sociali diversi dall'Assemblea;

Ad ogni consorziato fanno comunque capo i seguenti obblighi:

- a) corrispondere la quota consortile di iscrizione stabilita;
- b) corrispondere le eventuali ulteriori quote di partecipazione (determinate con criteri proporzionali al valore del patrimonio conferito in gestione, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale alle spese di gestione ordinarie e straordinarie, così come deliberate dall'Assemblea;

c) pagare eventuali penalità previste dal presente Statuto e dai regolamenti, risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite a causa di proprie inadempienze;

d) attenersi alle decisioni adottate dalla maggioranza in Assemblea e a quelle statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione;

e) evitare ogni manifestazione che possa danneggiare il patrimonio, l'operatività e l'immagine del Consorzio.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del Consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile.

#### ART. 14

(Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e dei regolamenti interni che non comportano esclusione, possono anche essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

#### TITOLO III

##### Degli organi consortili

#### ART. 15

(Organi del Consorzio)

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) L'assemblea generale dei consorziati
- 2) Il consiglio di amministrazione
- 3) Il presidente
- 4) I revisori dei conti.

#### ART.16

(Assemblea generale dei consorziati)



Fanno parte dell'Assemblea con elettorato attivo e passivo i rappresentanti legali dei soci o loro delegati, in regola con gli obblighi statutari.

Ogni componente l'Assemblea ha diritto ad un voto.

Il voto è segreto e personale e può essere esercitato anche con delega conferita con atto scritto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente e la maggioranza del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno oppure su richiesta formale di almeno la metà degli aventi diritto al voto. La convocazione dell'Assemblea consorziale sarà fatta mediante avviso scritto 7 (sette) giorni prima della riunione. La trasmissione della convocazione può essere fatta tramite posta ordinaria, posta elettronica o con strumenti telematici. In caso di urgenza opportunamente motivata, l'avviso di convocazione può essere trasmesso, previo avviso telefonico, almeno ventiquattrore prima dell'adunanza. Le sedute sono presiedute dal Presidente e non sono pubbliche. Se ritenuto utile alle attività del Consorzio, il Presidente può invitare all'Assemblea soggetti esterni ad essa anche tramite videoconferenza.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, sono valide se presenti, anche mediante delega, soci in numero tale da rappresentare almeno due terzi del totale delle quote. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo questa, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei componenti e delle quote presenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta delle quote dei soci presenti e rappresentati mediante delega.

I soci, in ogni caso, esercitano congiuntamente, in seno all'assemblea, un controllo analogo a quello esercitato sui

propri uffici, nonché la direzione ed il coordinamento delle attività e dei servizi che il Consorzio opera in via strumentale. Le modalità specifiche con le quali tale attività di controllo, direzione e coordinamento vengono concretamente svolte, nei confronti soprattutto del Consiglio di amministrazione, vengono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea stessa.

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del Consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni in applicazioni dello statuto del Consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione ed il Presidente;
- d) nominare il revisore dei conti;
- e) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- f) determinare gli eventuali compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti;
- g) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;
- h) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- i) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;
- l) deliberare l'ammissione di nuovi soci al Consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- m) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la dotazione organica del personale dipendente;

n) deliberare la sede del Consorzio o il trasferimento della stessa;

o) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione, nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea dalle leggi o dallo statuto.

Le riunioni dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione sono valide se presenti, anche mediante delega, soci in numero tale da rappresentare almeno tre quarti del totale delle quote. In seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo questa, le deliberazioni saranno valide se presenti almeno due terzi delle quote. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza dei due terzi delle quote dei soci presenti e rappresentati mediante delega.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sullo scioglimento del Consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;

b) sulla proroga della durata del Consorzio;

c) sulle proposte di modifiche dello statuto;

d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;

e) sulla decadenza o esclusione dal consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal direttore tecnico o da altro funzionario incaricato.

#### ART. 17

(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto da n. 3 (tre) membri, compreso il Presidente, designati dall'assemblea generale dei consorziati tra soggetti competenti in materia di gestione e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, da individuare tenendo possibilmente conto delle

esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensioni e specializzazione e nel rispetto della normativa per tempo vigente in materia di composizione dei consigli di amministrazione degli Enti consortili. Il consiglio di amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio di amministrazione, ovvero si dimettano, sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico o da altro funzionario incaricato.

Il consiglio si raduna ogni volta che occorre per invito del Presidente o su istanza della maggioranza dei consiglieri.

I membri del C.d.A. possono percepire per le loro funzioni un gettone di presenza e/o rimborso spese, secondo le modalità determinate dall'Assemblea e nel rispetto della normativa per tempo vigente in materia.

#### ART. 18

(Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati.

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- 1) eleggere nel proprio ambito il vice Presidente;
- 2) predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte

dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;

3) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;

4) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione del personale tecnico, amministrativo, d'ordine, di sorveglianza e la manodopera agricolo-forestale;

5) deliberare la proposta dei regolamenti interni per un più efficace e trasparente svolgimento dei compiti del Consorzio;

6) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

7) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione svolgimento dei compiti d'ufficio;

8) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;

9) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del Consorzio;

10) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva.

11) deliberare il regolamento del personale;

12) nominare il direttore tecnico del Consorzio, fissandone nel dettaglio funzioni e responsabilità;

13) predisporre la proposta della dotazione organica del personale dipendente;

14) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;

15) deliberare la proposta di ammissione di nuovi soci;

16) deliberare l'applicazione delle eventuali sanzioni ai soci stabilendone l'entità e le modalità;

16) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del Consorzio.

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente, al direttore ovvero ad uno o più consiglieri, parte dei suoi poteri.

#### ART. 19

(Il presidente del Consorzio)

Al Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, spettano la firma e la legale rappresentanza del Consorzio, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, curando l'esecuzione e l'attuazione delle relative deliberazioni.

#### ART.20

(I revisori dei conti)

La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro di un unico revisore dei conti effettivo, nominato dall'assemblea dei consorziati.

Il revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ovvero tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e tra i non soci.

Il revisore dei conti resta in carica per la durata di quattro anni ed è rieleggibile.

Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il revisore compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare,

l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione.

Al revisore dei conti spetta, in ogni caso, il controllo, la verifica e la sorveglianza di tutti gli atti amministrativi e contabili del Consorzio Forestale. Per l'esercizio di tali funzioni è corrisposta una indennità e il rimborso delle spese.

La relazione del revisore dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

#### TITOLO IV

##### Del personale del consorzio

##### ART. 21

(Il personale del consorzio, strutture e supporti operativi)

Il Consorzio, con deliberazione del C.d.A., potrà dotarsi di strutture e supporti operativi utili al perseguimento, in via ordinaria e straordinaria, degli scopi consortili.

Il Consorzio si avvale, di norma, dell'attività di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato e potrà dunque assumere il personale necessario allo svolgimento delle attività consortili e/o affidare prestazioni di lavoro non subordinato.

Per le attività amministrative, contabili, tecniche, di sorveglianza e di segreteria, il Consorzio può avvalersi di collaborazioni saltuarie e/o continuative con persone ritenute esperte ed idonee allo scopo; può inoltre eventualmente convenzionarsi con società di servizi o affidare incarichi e compiti a terzi, singoli o associati o ancora usufruire del personale degli Enti pubblici consorziati, comandato o distaccato per competenza, previa stipula di apposita convenzione con gli Enti di appartenenza.

##### ART. 22

(Il direttore tecnico)

Il Direttore tecnico del Consorzio viene nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi delle normative vigenti e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere conseguito la laurea in scienze forestali, forestali ed ambientali od agrarie o in altre discipline equipollenti per legge;
- 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Al direttore tecnico spetta:

- 1) sovrintendere a tutto l'andamento del Consorzio, curando l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- 2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento e curandone l'esecuzione previa approvazione del consiglio di amministrazione;
- 3) provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;
- 4) dirigere e coordinare il personale del Consorzio organizzandone l'attività;
- 5) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione;
- 6) la titolarità della responsabilità dei procedimenti amministrativi avviati dal Consorzio.

Le funzioni di direttore tecnico potranno essere conferite dal C.d.A. anche a personale dipendente degli Enti consorziati, in possesso dei requisiti indicati al primo comma del presente articolo.

ART. 23



(Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale  
del Consorzio)

Il direttore tecnico ed il personale del Consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del Consorzio stesso.

## TITOLO V

Della gestione finanziaria del consorzio

### ART.24

(Fondo consortile)

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla Regione, dalla CEE, da altri enti pubblici e da privati e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:

- a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio;
- b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempimento ai patti consortili;
- d) proventi derivanti da attività prestate a favore di terzi.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del Consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

## ART. 25

### (Finanziamento del consorzio)

Il Consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del Consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma stante, altresì, il carattere di strumentalità della sua azione verso i soci.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno ripartiti rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al Consorzio di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il Consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i

relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Potranno essere acquistate delle attrezzature, mobilio e quant'altro ritenuto necessario dal C.d.A. per l'ordinaria gestione.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e dell'erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;

b) provvedere a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.

I fondi per la gestione possono essere altresì integrati da contributi concessi dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali, da Fondazioni e da altri Enti pubblici o privati. A seguito dell'approvazione dell'Assemblea, il Consorzio potrà anche accendere mutui e/o ricorrere a forme di credito a breve e medio termine.

Gli associati non proprietari di terreni o altri beni corrisponderanno una contribuzione, rapportata ad una quota millesimale, che verrà stabilita all'atto dell'ammissione al Consorzio Forestale.

#### Art. 26

##### (Investimenti del Consorzio)

Gli oneri relativi agli investimenti strutturali e/o di miglioramento, per la parte non coperta da finanziamento pubblico, sono posti a carico del socio proprietario dei beni sui quali vengono realizzati gli investimenti, previo

consenso dello stesso e sempre che l'opera rimanga di proprietà del medesimo.

Per la realizzazione di qualsiasi intervento non elencato nella Convenzione Verbale-Inventario, anche senza oneri per la proprietà, è sempre necessario il preventivo consenso scritto del proprietario del bene sul quale esso è previsto, o del voto favorevole espresso dal rappresentante del socio interessato.

I beni sui quali sono stati realizzati gli investimenti, saranno utilizzati, senza onere alcuno, dal Consorzio Forestale sino a quando tali beni parteciperanno alla gestione associata.

Gli immobili realizzati nell'ambito della gestione associata, sono acquisiti di fatto al patrimonio del proprietario del terreno interessato dall'investimento.

La cessione, la vendita e il trasferimento dei beni oggetto della gestione associata, dovrà essere offerta in primo luogo al Consorzio Forestale che potrà acquisirla per conto e nell'interesse di altro o altri associati.

#### ART.27

##### (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato, dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo

annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea dei consorziati per la relativa approvazione.

Il C.d.A. delibera la destinazione di eventuali sopravvenienze attive ed il ripiano delle poste passive da porsi a carico dei Soci in rapporto alle quote possedute dagli stessi. Analoghi provvedimenti sono assunti in caso di scioglimento del Consorzio.